



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 123 del 21/12/2011 -**  
**Determinazione nr. 3072 del 21/12/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Piva Sonia & Casonatto Andrea S.n.C. – Autorizzazione agli scarichi su fossato interpodereale (suolo) collegato al rio San Rocco di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Porcia Loc. Palse, via Brunis, n.7/A

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la signora Piva Sonia nata a Pordenone il 13.03.1972 e residente a Porcia (PN) via Padova n. 2/A, in qualità di Legale Rappresentante della Società Piva Sonia & Casonatto Andrea S.n.C, con sede legale ed operativa a Porcia Loc. Palse, via Brunis, n. 7/A, ha presentato istanza, datata 06.09.2011 assunta al prot. n. 66495 del 09.09.2011, per la modifica (spostamento delle vasche interrato per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'autolavaggio, inserimento, a monte dell'impianto, di un sistema ad azionamento automatico per convogliare le acque di seconda pioggia della piazzola di lavaggio direttamente allo scarico, indicato con T.2 nella Tav. 1 del 02.11.11 e installazione di un nuovo impianto, con scarico indipendente (T.1), per il trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento dell'area sottopensilina e della zona di carico dei serbatoi interrati) dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1931 del 09.10.2008;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 02.11.2011 assunte al protocollo n. 78694 del 07.11.2011;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono stati allegati, relativamente al progetto delle opere da realizzare:

- la scheda di rilevamento di scarico acque reflue industriali e n. 3 dichiarazioni sottoscritte dal titolare dello scarico;
- i seguenti elaborati, sottoscritti anche da professionista abilitato e di data 02.11.2011:
  - relazione tecnica sui sistemi di scarico e sul processo depurativo;
  - relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico;
  - tav. n. 1 – Estratto C.T.R. – Estratto di mappa catastale – Planimetria rete sottoservizi;
  - Tav. n. 11900 - Impianto di depurazione - opere edili;
  - schema impianto di trattamento acque meteoriche;
  - nota integrativa del 02.11.11;

**RICHIAMATI** inoltre i seguenti elaborati, relativi alle opere esistenti, allegati

all'Autorizzazione allo scarico, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1931 del 09.10.2008, sottoscritti dal titolare:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 11.06.2008;
- planimetria di progetto con rete di scarico di data 23.03.04;
- relazione tecnica illustrativa sui sistemi di scarico e processi depurativi datata aprile 2004, con allegati A e B;
- relazione tecnica illustrativa sul processo produttivo e sistema complessivo di scarico datata 07.04.04;
- relazione tecnica integrativa di data 25.05.04 con CTR in scala 1:5000;
- nota di data 21.07.04 indicante le caratteristiche del corpo recettore;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 06.09.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

trattasi di area di rifornimento carburanti con annesso autolavaggio, bar e locale di ricovero per il gestore:

gli scarichi sono generati da:

- a) acque reflue industriali derivanti dall'impianto di autolavaggio, a ciclo parzialmente chiuso (riciclo 56% circa), e meteoriche dell'area di pertinenza che sono inviate al sistema di trattamento costituito da: dissabbiatore, disoleatore, filtro biologico, vasca di raccolta per il recupero e il riutilizzo dell'acqua depurata; quest'ultima vasca è dotata anche di troppo pieno che invia le acque a filtri per l'abbattimento dei metalli (Ecofil 1) e quindi allo scarico finale esistente, indicato con "1" nella tav. 1/2004;  
dopo lo spostamento dell'impianto di cui progetto allegato all'istanza e integrazioni, le cui opere saranno realizzate entro il 31.03.2012, come indicato nella nota della ditta del 02.11.2011, verranno inviate al depuratore le acque reflue industriali provenienti dall'impianto dell'autolavaggio e le sole acque di prima pioggia di dilavamento della piazzola del lavaggio mentre quelle di seconda pioggia verranno immesse direttamente nel previsto scarico finale, indicato con la sigla "T.2" nella tav. 1/2011;
- b) attualmente le acque meteoriche di dilavamento piazzali di transito e manovra, dopo essere state ripartite in un pozzetto scolmatore (che devia le acque meteoriche di seconda pioggia direttamente allo scarico finale), sono inviate al sistema di trattamento costituito da dissabbiatore e separatore oli munito di filtro a coalescenza ed inviate allo scarico finale indicato con "4" in planimetria;  
è previsto, come da progetto allegato all'istanza e integrazioni, per tutte le acque meteoriche di dilavamento piazzali di transito e manovra, il trattamento in impianto di depurazione e lo sbocco, unitamente alle meteoriche dalle coperture, nel punto indicato con "T.4" nella Tav. 1/2011, che non costituisce scarico oggetto della presente autorizzazione;
- c) attualmente le acque di dilavamento dalle zone di erogazione carburanti (poste sotto pensilina) e dalle aree di rabbocco dei serbatoi interrati sono dapprima inviate ad una vasca di accumulo e quindi, tramite pompa sommersa, sono inviate al separatore fanghi del sistema di trattamento di cui alla lettera b);  
è previsto, come da progetto allegato all'istanza e integrazioni, che le acque di dilavamento dalle zone di erogazione carburanti poste sotto pensilina e dalle aree di rabbocco dei serbatoi interrati vengano trattate in un nuovo sistema di depurazione in continuo e indipendente della potenzialità di 3 l/sec consistente in un sistema di dissabbiatura e disoleazione con filtro a coalescenza ed inviate allo scarico finale indicato con la sigla "T.1" nella tav. 1/2011;

il corpo ricettore degli scarichi è un “*fossato interpodereale...*” (suolo), collegato al corpo idrico superficiale rio San Rocco;

la fognatura comunale dista 1770 m dall’insediamento, il corpo idrico superficiale più vicino (rio San Rocco) si trova alla distanza di 210 metri ed è raggiungibile solo attraversando il fondo di proprietà di soggetti terzi che dichiarano “...*di non concedere alcuna servitù sul proprio terreno...*”;

è presente uno scarico di acque reflue domestiche (indicato con la sigla “2” nella Tav. 1/2004 e “T.3” nella tav. 1/2011) non oggetto della presente autorizzazione;

gli attuali scarichi “1” e “4” sono accessibili per il campionamento in corrispondenza dei pozzetti di ispezione posti subito a monte dell’immissione nel corpo ricettore; dopo la realizzazione dei lavori di cui al progetto allegato all’istanza e integrazioni, i punti di misurazione degli scarichi “T.1” e “T.2” saranno fissati nei relativi pozzetti a piè d’impianto, indicati con la sigla “PC” nella planimetria Tav. n. 1/2011;

VISTO l’art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell’insediamento, che lo stesso venga autorizzato “*fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall’ autorità competente al rilascio dell’ autorizzazione, sentita al riguardo anche l’ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali*”

DATO ATTO CHE è stato comunicato l’avvio del procedimento con nota del 07.10.2011 prot. n. 72776 e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all’Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Porcia;

DATO ATTO dei pareri espressi dall’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall’Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell’incontro tecnico-istruttorio congiunto del 15.12.2011 dal quale sono emerse, tra l’altro, le condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l’altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento, le condizioni per la loro accessibilità ed i limiti tabellari da rispettare;
- la gestione del sistema di depurazione;
- la necessità di inserire, come previsto in generale per le acque reflue da attività di lavaggio di automezzi, ulteriori parametri di autocontrollo allo scarico, per le motivazioni (bibliografia esistente in materia e risultanze di precedenti analisi effettuate su campioni di acque reflue da impianti di autolavaggio) indicate da ARPA nella nota del 12.09.11, assunta al prot. n. 67397 del 14.09.11,
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre:

- allo scarico esistente “1” e, dopo la realizzazione dei lavori di cui al progetto allegato, allo scarico “T.2”, nel pozzetto di campionamento, il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 del medesimo decreto;
- allo scarico esistente “4” e, dopo la realizzazione dei lavori di cui al progetto allegato, allo scarico “T.1” il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 del medesimo decreto;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

PRESO ATTO che si rende necessario, una volta realizzati i lavori di cui al progetto allegato, inviare alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza e alle integrazioni;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTI gli scarichi autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 184,40 di data 05.09.11 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
  - € 110,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 7448 e 7449 del 03.11.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano il costo per l'istruttoria Provincia, il parere tecnico-ambientale e le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 07 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

## **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Piva Sonia & Casonatto Andrea SNC, con sede legale ed operativa in Porcia (PN), loc. Palse, via Brunis, n. 7/A, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su fosso interpodereale affluente al Rio San Rocco (suolo) di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata allo scarico esistente "1" e, dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, allo scarico "T.2" la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo di reflui industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza del medesimo Decreto;
  - b) devono essere rispettati allo scarico esistente "4" e, dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, allo scarico "T.1" i limiti di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza del medesimo decreto;
  - c) gli scarichi, nei pozzetti di ispezione come indicati nelle premesse, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
  - d) allo scarico "1" e, dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, allo scarico "T.2", vengano effettuati con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore, sui seguenti parametri: idrocarburi totali, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, cloruri, Ferro, Rame, Zinco e Fosforo totale (espresso come P);
  - e) allo scarico "4" e, dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, allo scarico "T.1" vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore, sui parametri idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
  - f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
  - g) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - h) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
  - i) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
  - j) deve essere inviata, quanto prima e comunque entro e non oltre il 31.03.2012, alla Provincia

e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse.

3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 1931 del 09.10.2008;
9. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o

altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.

11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che le spese da sostenersi riguardano, tra l'altro, il parere tecnico- ambientale e le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e pertanto si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente.
15. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Porcia, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 21/12/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni